

IL “BONUS ARREDO” 2025

La finanziaria 2025 ha prorogato la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, c.d. “Bonus arredo”, anche per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di € 5.000 (come nel 2024).

La detrazione è subordinata all’esecuzione di lavori, per i quali il contribuente fruisce della detrazione per recupero del patrimonio edilizio, iniziati dall’1.1.2024.

INTERVENTI EDILIZI “PROPEDEUTICI” ALLA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE

Interventi che consentono di fruire del “bonus arredo”:

- Manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali.
(in tal caso la detrazione può riguardare soltanto l’arredo delle parti comuni).
- Manutenzione straordinaria su parti comuni di edifici residenziali/ singole unità immobiliari residenziali.
- Restauro/ risanamento conservativo su parti comuni/singole unità immobiliari residenziali.
- Ristrutturazione su parti comuni/ singole unità immobiliari residenziali.
- Acquisto immobile dall’impresa di costruzione/ristrutturazione/cooperativa edilizia, che lo ha ceduto/ assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione dell’intero fabbricato.
- Interventi necessari alla ricostruzione/ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Interventi finalizzati al risparmio energetico riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Interventi che NON consentono di fruire del “bonus arredo”:

- Realizzazione/acquisto di posti auto o box pertinenziali.
- Interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli stessi siano inquadrabili tra gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

ACQUISTI DI MOBILI/ELETTRODOMESTICI AGEVOLATI

L'agevolazione spetta con riferimento all'acquisto (anche all'estero) di:

- **Mobili nuovi**, come ad esempio "letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".

Non sono agevolabili gli acquisti di "porte, di pavimentazioni (il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo";

- **Grandi elettrodomestici nuovi** che rispettano la classe energetica prevista dal comma 2 art.16.

Il citato articolo dispone che la classe energetica deve essere **non inferiore a**:

- **A** per i forni;
- **E** per lavatrici/ lavasciugatrici/lavastoviglie;
- **F** per frigoriferi e congelatori.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:

- Con bonifico bancario/postale, senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca/poste operano la ritenuta;
- Mediante carte di credito/debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.

La detrazione **non spetta** se il pagamento è effettuato tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La **detrazione è ammessa anche** per i beni acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la finanziaria paghi il corrispettivo con una delle modalità sopra indicate ed il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE

La Finanziaria 2025 ha prorogato la detrazione in esame alle spese sostenute (pagate) fino al 2025, fermo restando che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili/grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

Per le spese di arredo 2025, la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio siano iniziati dall’1.1.2024.

- È possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici sia antecedente alla data di sostenimento della spesa per i lavori di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
- Non è possibile fruire della detrazione qualora la spesa per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici sia sostenuta in data antecedente rispetto alla data di inizio dei lavori edilizi.

A tal fine si rammenta inoltre che la data di inizio lavori può essere “ricavata” dai seguenti documenti:

- Abilitazioni/comunicazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ASL, qualora prevista;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni/titolo abilitativi.

In caso di fruizione del bonus in esame collegato all’acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione/ ristrutturazione cedente o da una cooperativa edilizia, per “data di inizio lavori” si intende la data di acquisto/assegnazione dell’immobile.

MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

Sono confermate le disposizioni del comma 2, ai sensi del quale la **detrazione pari al 50%** della spesa per l'acquisto dei mobili/ grandi elettrodomestici va determinata, a prescindere dall'ammontare delle spese di "ristrutturazione" propedeutiche al bonus, sulla spesa massimo di **€ 5.000**.

La **detrazione massima** per le spese sostenute nel 2025 è quindi pari a **€ 2.500** (5.000 x 50%), fermo restando che, se a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2024 sono già state sostenute spese di arredo nel 2024, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2025 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile (€ 5.000).

Ciò comporta che, in presenza di un unico intervento edilizio "propedeutico" 2024, se con le spese sostenute nel 2024 è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa agevolabile (€5.000), non è possibile usufruire del bonus in esame per le spese di arredo sostenute nel 2025.

Se le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 sono "connesse" a 2 diversi interventi edilizi realizzati in 2 annualità diverse, si può fruire della detrazione sia per le spese 2024 (limite € 5.000), sia per le spese 2025 (limite € 5.000). La detrazione si riferisce alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti **su più unità**, il limite di spesa di € 5.000 va riferito a ciascuna di esse.

In presenza di **un immobile suddiviso** in più unità abitative, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

COMUNICAZIONE ENEA

L'articolo 16, comma 2-bis, prevede l'obbligo di trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori/collaudato, tramite il portale "Bonus casa", le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione.

La comunicazione riguarda anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 50%.

Va tuttavia rammentato che la mancata comunicazione in esame, ancorchè obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione.